

LEGGE 6 giugno 2008, n. 102

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali. (GU n. 132 del 7-6-2008)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 giugno 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) il 29 aprile 2008.

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, in sede referente, il 7 maggio 2008.

Esaminato dalla commissione speciale, in sede referente, il 13 maggio 2008.

Esaminato in aula il 20 maggio 2008 e approvato il 21 maggio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 687):

Assegnato alla 8^a commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 22 maggio 2008 con parere delle commissioni 1^a, per presupposti di costituzionalita', e delle commissioni 1^a e 5^a.

Esaminato dalla 1^a commissione (Affari costituzionali), per i presupposti di costituzionalita', il 27 maggio 2008.

Esaminato dalla 8^a commissione, in sede referente, il 27 maggio 2008.

Esaminato in aula e approvato il 27 maggio 2008.

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008 , n. 61

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008), convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 103 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 14), recante: «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile», correlato delle relative note.

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di euro 9.903.000 per il Ministero della giustizia, euro 29.850.000 per il Ministero della pubblica istruzione, euro 3.057.000 per il Ministero per i beni e le attivita' culturali, euro 1.331.000 per il Ministero dei trasporti, euro 4.659.000 per il Ministero dell'universita' e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la restituzione, in misura ridotta al quaranta per cento senza aggravio di sanzioni e di interessi, mediante rateizzazione per 120 rate mensili, dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all'articolo 2 dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, emanate dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 17.820.000 per l'anno 2008, euro 51.730.000 per l'anno 2009 ed euro 39.510.000 per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti secondo la seguente tabella:

Anni di riferimento	2008	2009	2010
Ministero della giustizia....	3.616.000	29.959.000	20.429.000
Ministero della pubblica istruzione.....	10.900.000	0	0
Ministero per i beni e le attivita' culturali.....	1.116.000	10.190.000	13.287.000
Ministero dei trasporti....	486.000	4.768.000	4.107.000
Ministero dell'universita' e della ricerca....	1.702.000	6.813.000	1.687.000

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.